ALLEGATO 5.c.2.

Eventuali adeguamenti normativi al Codice del Terzo settore:

Chiarimenti in merito all'applicazione delle norme di incompatibilità previste dagli articoli 45 e 46 dello Statuto AGESCI

Premessa

La Capo Guida e il Capo Scout, nell'ambito degli approfondimenti in corso relativi agli adeguamenti statutari alla normativa del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, nel seguito "Codice del Terzo settore" o "CTS"), hanno chiesto alla Commissione Regolamento di sviluppare delle considerazioni in merito alle modalità di applicazione delle norme previste dagli articoli 45 e 46 dello Statuto, in relazione alle incompatibilità ivi previste per l'elezione negli organi del livello nazionale "Commissione economica nazionale" ("CEN") e "Collegio nazionale di controllo" ("CNC"), con specifico riferimento al primo anno di applicazione delle norme medesime.

Previsioni normative

Le norme in questione sono di seguito riepilogate:

Art. 45 - Commissione economica nazionale

[...]

3. Durante il loro mandato, i componenti la Commissione economica nazionale non possono ricoprire altri incarichi nell'ambito del Comitato nazionale o di Comitati regionali; non possono inoltre essere dipendenti o amministratori delle rivendite ufficiali scout.

Art. 46 - Collegio nazionale di controllo

[...]

5. Nei due anni solari precedenti l'elezione, durante il loro mandato e per i due anni solari successivi, i componenti del Collegio nazionale di controllo non possono ricoprire altri incarichi nell'ambito degli organi del livello territoriale nazionale o regionale; non possono inoltre essere dipendenti o amministratori delle rivendite ufficiali scout e degli enti del Sistema AGESCI nazionale, come definiti dal Regolamento

Va inoltre tenuta in debita considerazione, ai fini dell'analisi delle norme nella fase di prima applicazione, quanto riportato nella **mozione 28/2021**, che stabilisce una specifica regola di transizione:

"Le modifiche statutarie e regolamentari connesse all'introduzione, nel livello territoriale nazionale, del Collegio nazionale di controllo, approvate dal Consiglio generale nella sessione 2021, produrranno i loro effetti alla data di entrata in vigore del Registro unico nazionale del Terzo settore (c.d. RUNTS). Fino a tale data le funzioni assegnate al Collegio nazionale di controllo saranno svolte, in quanto compatibili, dalla Commissione economica nazionale. Alla seduta del Consiglio generale immediatamente successiva all'entrata in vigore del RUNTS, gli attuali componenti della Commissione economica nazionale si intenderanno automaticamente decaduti e si dovrà procedere alla nuova elezione dei componenti del Collegio nazionale di controllo e della Commissione economica nazionale, nella nuova composizione prevista".

Considerazioni in merito alla prima applicazione delle norme di incompatibilità

Deve essere innanzitutto considerato che gli organi del livello territoriale nazionale in oggetto, CEN e CNC, costituiscono a tutti gli effetti degli organi di nuova costituzione, tanto è vero che la norma transitoria inclusa nella mozione 28/2021, impone l'automatica decadenza dei componenti dell'organo preesistente (la "vecchia" Commissione economica nazionale), alla seduta del Consiglio generale immediatamente successiva all'entrata in vigore del RUNTS, e l'elezione ex novo dei componenti del CNC e della CEN, nella "nuova" composizione prevista dallo Statuto. Questo richiamo impone una completa cesura con il passato, anche alla luce dei differenti compiti e composizione numerica degli organi stessi, e comporta riflessi sulle modalità con cui vanno applicate le norme di incompatibilità richiamate dagli artt. 45 e 46 dello Statuto. In particolare:

- trattandosi di due organi statutari "nuovi" le norme di incompatibilità dovrebbero trovare applicazione a regime e non in sede di "prima applicazione" delle stesse. In tal senso deve essere letto il richiamo fatto dalla norma transitoria citata al fatto che "Le modifiche statutarie e regolamentari [...] produrranno i loro effetti alla data di entrata in vigore del Registro unico nazionale del Terzo settore (c.d. RUNTS)", di fatto, prima di quella data¹, le norme dello Statuto sopra richiamate non sono in vigore, per cui chiunque fosse componente di un organo statutario del livello nazionale o regionale non è ragionevole supporre che debba trovarsi "improvvisamente" in situazione di incompatibilità per l'elezione in altro organo statutario di nuova costituzione. In tutte queste situazioni dovrebbero valere le regole di incompatibilità preesistenti (rinvenibili negli artt. 45 comma 3 e 19 comma 3 dello Statuto previgente);
- vi è poi un secondo aspetto che deve essere apprezzato ai fini della corretta applicazione delle norme in questione e cioè il fatto che la stessa norma transitoria sopra richiamata prevede che "Fino a tale data le funzioni assegnate al Collegio nazionale di controllo saranno svolte, in quanto compatibili, dalla Commissione economica nazionale". Ora tale norma transitoria introduce, di fatto, una specifica "deroga" al principio generale di incompatibilità sancito dall'art. 46 comma 5, che tiene in considerazione proprio il carattere di novità degli organi nascenti (CEN e CNC). Ove ciò non venisse apprezzato si giungerebbe alla conclusione, evidentemente controintuitiva, che un attuale componente della (vecchia) CEN, il quale si è trovato dalla data di avvio del RUNTS fino alla seduta del Consiglio generale 2022 a svolgere le funzioni proprie del CNC, si troverebbe (dalla data del Consiglio generale 2022) ad essere in situazione di incompatibilità per l'elezione nel nuovo organo statutario. Il che, oltre che controintuitivo, sembrerebbe del tutto contrario allo spirito stesso della norma.

Si ritiene pertanto che le norme di incompatibilità sancite dagli artt. 45 comma 3 e 46 comma 5 dello Statuto debbano essere intese come norme "a regime" e non possano essere applicate *tout court* in sede di prima formazione degli organi nazionali cui si riferiscono (CEN e CNC) ma prospetticamente e, dunque, successivamente alla sessione 2022 del Consiglio generale che provvederà ad insediare i nuovi organi.

Ulteriori considerazioni in merito alle norme di incompatibilità di CEN e CNC

Nell'ambito del confronto avuto e degli approfondimenti svolti in relazione alle richiamate norme di incompatibilità sono state formulate ulteriori considerazioni che vengono proposte all'attenzione dei Consiglieri generali, per le valutazioni proprie del Consiglio generale:

le norme in oggetto, con particolare riferimento all'articolo 46 comma 5, hanno evidentemente la finalità di identificare quei ruoli o funzioni che si ritengono incompatibili rispetto al ruolo di componente del CNC (che, lo ricordiamo, svolge le funzioni dell'organo di controllo dell'Associazione previsto dall'art. 30 del CTS). Risulta evidente, infatti, che essere ad es. membro del Comitato nazionale (che per il CTS ha funzioni di organo amministrativo) o amministratore di uno degli enti del Sistema AGESCI nazionale, produce una situazione di incompatibilità tra ruoli "gestori" e ruoli di "controllo". Le norme stesse sono pertanto importanti per valorizzare quella funzione di garanzia che un organo di controllo svolge nei confronti di tutti gli associati e di altre entità terze;

Il RUNTS ha preso avvio a far data dal 23 novembre 2021.

- è altresì vero che la norma in oggetto introduce un regime molto stringente in termini di incompatibilità (due anni prima e due anni dopo l'elezione nel CNC non si possono ricoprire altri incarichi nell'ambito degli organi del livello territoriale nazionale o regionale né si può essere dipendenti o amministratori delle rivendite ufficiali scout e degli enti del Sistema AGESCI nazionale), che non trova riscontro né nelle norme specifiche dettate dal CTS né in previsioni del Codice Civile;
- qualora si volessero rivedere tali regole al fine di rendere meno stringenti gli obblighi introdotti, pur mantenendo la necessaria efficacia, potrebbero essere valutati i seguenti aspetti:
 - la possibile differenziazione della lunghezza del periodo di incompatibilità da osservare prima e/o dopo l'assunzione dell'incarico nel CNC. Si rileva che il periodo potrebbe essere ridotto o modulato diversamente considerando che tale aspetto ha maggiore pregnanza (rispetto al tema dell'incompatibilità) prima dell'assunzione dell'incarico nel CNC piuttosto che al termine dello stesso;
 - la possibile differenziazione delle incompatibilità tra ruoli ricoperti prima e/o dopo l'assunzione dell'incarico nel CNC a livello nazionale e regionale prima dell'assunzione di un incarico nel CNC. Si rileva che l'incompatibilità con ruoli ricoperti nel livello regionale assume minore rilevanza rispetto a ruoli ricoperti nel livello nazionale (ad es. essere stato membro di un Comitato regionale pone profili di minor delicatezza che essere stato membro del Comitato nazionale ai fini dell'assunzione dell'incarico nel CNC).

Camilla Fontana e Simone Marzeddu (coordinatori della Commissione Regolamento)

Francesco Chiulli (consulente tecnico della Commissione)